

## DICHIARAZIONI

### **Modello Redditi PF 2017: il bonus mobili giovani coppie**

di Federica Furlani

Nella sezione **sezione III-C** del modello Redditi PF 2017 è stato inserito il nuovo rigo **RP58** per l'indicazione delle spese sostenute nell'anno **2016** per **l'arredo di immobili da parte di giovani coppie**, a seguito dell'introduzione di questa nuova detrazione ad opera dell'[articolo 1, comma 75, della L. 208/2015](#) (Finanziaria 2016), chiarita con la [circolare AdE 7/E/2016](#).

La detrazione, da ripartire in dieci anni, spetta nella misura del **50% delle spese sostenute nel corso dell'anno 2016** (N.B.: **non è stata prorogata per il 2017**) ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa **non superiore a euro 16.000**.



La detrazione è riservata ai **soggetti "giovani coppie"** che possiedono determinati requisiti, ovvero:

- essere nel 2016 una **coppia coniugata** (indipendentemente dalla durata del matrimonio) o una coppia **convivente more uxorio** nel 2016 da almeno **tre anni** (da dimostrare con stato di famiglia o autocertificazione);
- **non aver superato**, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i **35 anni di età**: il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nell'anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;
- **essere acquirenti**, a titolo oneroso o gratuito, di un'unità immobiliare da **adibire ad abitazione principale** della giovane coppia. L'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi; in quest'ultima circostanza viene richiesto che l'acquisto sia effettuato dal componente che non ha superato il 35° anno d'età nel 2016.

Per fruire dell'agevolazione viene poi richiesto che **l'immobile sia stato acquistato nell'anno 2016 o nell'anno 2015**, mentre per quanto concerne i termini entro i quali l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia l'Agenzia chiarisce che *"in linea di principio"* tale destinazione debba sussistere nell'anno 2016.

Tuttavia, tenuto conto che può intercorrere un arco di tempo fra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell'agevolazione in esame, essere **destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta**.

In merito alla sussistenza dei tre requisiti che devono sussistere in capo ai soggetti beneficiari, l'Agenzia chiarisce che tali requisiti **"si considerano soddisfatti se sono presenti nell'anno di vigenza dell'agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione"**: la sussistenza può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili.

Per quanto riguarda i **beni agevolabili**, la detrazione spetta per l'acquisto di **mobili nuovi** quali, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassetriere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile.

**Non sono agevolabili**, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo e, a differenza del **"bonus arredo"** di cui all'[articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013](#), con il quale la detrazione in commento **non è cumulabile, non sono agevolabili le spese per l'acquisto di grandi elettrodomestici**.

Tra le spese da portare in detrazione possono essere incluse anche quelle di trasporto e di montaggio dei bene acquistati.

L'acquisto può essere effettuato anche prima che si verifichino i **requisiti soggettivi** richiesti dalla norma: se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell'unità immobiliare a ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l'unità immobiliare sia **destinata ad abitazione principale di entrambi**, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016.

La detrazione in esame deve poi essere **ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali** di pari importo e spetta nella misura del **50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016** ed è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a 16.000 euro**.

Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti del nucleo familiare abbia acquistato i mobili: le relative spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:

- da **parte di entrambi** i componenti la giovane coppia;
- da **uno solo dei componenti** della giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età.

L'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute **superano l'importo di euro 16.000** la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante **bonifico o carta di debito o credito**.

Per quanto riguarda la modalità di compilazione del **rgo RP58**:

- la casella di **colonna 1** deve essere barrata se il requisito anagrafico è posseduto dal **coniuge o dal convivente *more uxorio***;
- a **colonna 2** va indicato il numero della rata che per l'anno 2016 sarà “1”;
- a **colonna 3** va indicata la spesa sostenuta entro il limite di **000 euro**;
- a **colonna 4** va indicato l'importo di **ciascuna rata, dividendo per 10** l'ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata nella colonna 3.

Convegno di aggiornamento

**UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)